

C.I.P.S.

C.O.N.I.

C.M.A.S.



**FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA  
ED ATTIVITA' SUBACQUEE  
(F. I. P. S. A. S.)**

# **REGOLAMENTO NAZIONALE GIUDICI DI GARA**

# INDICE

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - Organizzazione	<i>pag. 3</i>
ART. 2 - Commissione Giudici di Gara	<i>pag. 4</i>
ART. 3 - Presidente della Commissione Giudici di Gara	<i>pag. 4</i>
ART. 4 - Segreteria della Commissione GDG	<i>pag. 4</i>
ART. 5 - Coordinatore nazionale GDG di	<i>pag. 5</i>
ART. 6 - Coordinatore Regionale GDG di settore	<i>pag. 5/6</i>
ART. 7 - Coordinatore Provinciale GDG di settore	<i>pag. 6</i>
ART. 8 - Gruppo ufficiali di gara	<i>pag. 6/7</i>
ART. 9 - Funzioni	<i>pag. 8</i>
ART. 10 - Diritti e doveri	<i>pag. 9</i>

## **TITOLO II - CLASSIFICAZIONE E QUALIFICHE**

ART. 11 - Classificazioni	<i>pag. 10</i>
ART. 12 - Qualifiche	<i>pag. 10</i>
ART. 13 - Iscrizioni nel ruolo di Giudice Fuori Quadro	<i>pag. 10/11</i>

## **TITOLO III - ACCESSO ALLE QUALIFICHE**

ART. 14 - Corsi	<i>pag. 12/13/14</i>
ART. 15 - Requisiti	<i>pag. 14</i>
ART. 16 - Conferimento e riconoscimento della qualifica	<i>pag. 14</i>
ART. 17 - Giudice di Gara Provinciale	<i>pag. 14</i>
ART. 18 - Giudice di Gara Regionale	<i>pag. 15</i>
ART. 19 - Giudice di Gara Nazionale	<i>pag. 15</i>
ART. 20 - Norma finale	<i>pag. 15</i>

# **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ART. 1 - ORGANIZZAZIONE**

La Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 dello stesso nomina la Commissione Giudici di Gara a cui vengono demandate le competenze in merito alla preparazione ed alla gestione unitaria dell'attività del Gruppo Giudici di Gara della F.I.P.S.A.S..

Al fine di mantenere il rispetto dei Regolamenti Tecnici dei Settori Agonistici (Acque Interne, Mare, Attività Subacquee, Nuoto Pinnato) viene affidato l'incarico di coordinare l'attività dei Giudici di Gara ad un componente del Consiglio Federale.

L'incaricato del Coordinamento avrà le funzioni di presidente della commissione e viene nominato dal Consiglio Federale. Assicura, con la commissione, l'attuazione delle disposizioni del Consiglio in merito alla preparazione ed alla gestione dei Giudici- Ufficiali di Gara.

La Commissione Giudici di Gara è composta da:

- Presidente Incaricato del Coordinamento;
- Coordinatori Nazionali GDG di ogni settore;
- Eventuali tecnici.

I Coordinatori Nazionali GDG di Settore vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta dei Settori Agonistici pertinenti.

Per ottimizzare l'attività di coordinamento dei Giudici sul territorio sono previsti:

1. Coordinatori GDG Nazionali di Settore;
2. Coordinatori GDG Regionali di Settore;
3. Coordinatori GDG Provinciali di Settore;

## **ART. 2 - COMMISSIONE GIUDICI DI GARA**

La Commissione Giudici di Gara provvede a:

- dare omogeneità ai principi generali di giudizio, attività e comportamento dei GDG;
- indicare gli indirizzi interpretativi dei Regolamenti e delle disposizioni normative;
- proporre al C.F. le nomine dei Coordinatori Regionali GDG di Settore;
- emanare i provvedimenti inerenti alle istruttorie di sospensione/riammissione in ruolo dei GDG;
- promuovere, organizzare, autorizzare e controllare i corsi di formazione e aggiornamento per Giudici di Gara.

## **ART. 3 - PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICI DI GARA**

Il presidente della Commissione Giudici di Gara provvede a:

- organizzare e coordinare il lavoro della Commissione Giudici di Gara;
- designare, su proposta del Coordinatore Nazionale GDG di settore, i Giudici di Gara e, nelle discipline ove previsto, le Giurie per i Campionati Italiani;
- designare, su proposta del Coordinatore Nazionale GDG di settore, i Presidenti di Giuria ed i Giurati nelle discipline ove previsti, per i Campionati Italiani;
- designare, per quanto di competenza FIPSAS, i Giudici di Gara e le Giurie per le Manifestazioni Internazionali;
- designare i presidenti delle commissioni di esame;

## **ART. 4 - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE GDG**

La Segreteria collabora con il Presidente e la Commissione all'attuazione di tutto ciò che concerne:

- l'organizzazione ed il coordinamento della Commissione Giudici di Gara;
- la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento per i Giudici di Gara;
- l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dei Giudici di Gara;
- le pratiche di nomina e designazione dei Giudici di Gara;
- le pratiche di sospensione/riammissione in ruolo dei Giudici di Gara;
- la verifica ed il controllo, in fase di corsi e competizioni, delle procedure regolamentari e delle normative comportamentali.

## **ART. 5 - COORDINATORE NAZIONALE GDG DI SETTORE**

Il Coordinatore Nazionale di Settore provvede a:

- favorire l'applicazione dei principi generali di giudizio, attività, impegni e norme di comportamento dei GDG indicati dal Consiglio Federale;
- favorire l'attuazione degli indirizzi interpretativi dei Regolamenti e delle disposizioni normative;
- proporre alla Commissione Giudici di Gara le nomine dei Coordinatori Regionali GDG di Settore;
- proporre, alla Commissione Giudici di Gara se necessario, incontri specifici con i Coordinatori Regionali e/o Provinciali;
- proporre l'effettuazione di corsi di aggiornamento per GDG Nazionali;
- proporre le designazioni dei Giudici per i Campionati Italiani;
- proporre le designazioni dei Presidenti di Giuria e dei Giurati, nelle discipline ove previsti, per i Campionati Italiani;
- proporre alla Commissione di Coordinamento GDG, inoltrandone le pratiche istruttorie, eventuali sanzioni (sospensione temporanea e/o definitiva) nei confronti dei GDG Nazionali, in caso di gravi mancanze di natura tecnica.

## **ART. 6 - COORDINATORE REGIONALE GDG DI SETTORE**

Il Coordinatore Regionale di Settore viene nominato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Giudici di Gara.

Il Coordinatore Regionale di Settore si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei Comitati Regionali e provvede a:

- tenere aggiornato l'elenco dei GDG che operano nell'ambito della propria regione aggiornando tempestivamente l'anagrafe nazionale;
- proporre, se necessario, all'inizio di ogni stagione agonistica, un incontro di aggiornamento con i Coordinatori Provinciali di Settore;
- proporre l'indizione di corsi di formazione e aggiornamento per Giudici di Gara Regionali (ad integrazione e/o supporto delle analoghe iniziative provinciali);
- verificare l'uniformità degli indirizzi e dell'attività dei Coordinatori Provinciali GDG di Settore;
- designare i Giudici di Gara per le competizioni selettive regionali iscritte nel Calendario Nazionale Gare :
- designare i Giudici di Gara per le competizioni iscritte nel Calendario Gare Generiche;
- designare i Giudici di Gara per le manifestazioni iscritte nel Calendario Regionale Gare;
- tenere in evidenza su apposito "Registro dell'attività" i servizi svolti e/o i periodi di inattività dei Giudici utilizzati in attività regionali;

- relazionare al Coordinatore Nazionale GDG di Settore in ordine a gravi mancanze di natura tecnica dei GDG Regionali di Settore.

## **ART. 7 - COORDINATORE PROVINCIALE GDG DI SETTORE**

**Il Coordinatore Provinciale di Settore viene nominato dal Consiglio Regionale su proposta del coordinatore regionale GDG e con il parere favorevole del Coordinatore Nazionale di Settore.**

Il Coordinatore Provinciale di Settore si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture delle Sezioni Provinciali convenzionate e provvede a:

- tenere aggiornato l'elenco dei GDG che operano nell'ambito della propria provincia;
- comunicare al Coordinatore Regionale di Settore l'elenco dei GDG ed ogni successiva variazione e integrazione;
- proporre l'indizione di corsi di formazione e aggiornamento per GDG Provinciali;
- verificare l'uniformità degli indirizzi e dell'attività dei GDG della propria provincia;
- designare il Giudice di Gara per le gare selettive - provinciali iscritte nel Calendario Gare;
- designare i Giudici di Gara per le manifestazioni provinciali iscritte nel Calendario Gare;
- designare i Giudici di Gara per le manifestazioni provinciali iscritte nel Calendario Gare Generiche;
- integrare il Gruppo Ufficiali Gara nelle manifestazioni regionali e/o nazionali organizzate sul territorio di competenza ed i cui ruoli principali sono stati indicati dal Coordinatore GDG Regionale o Nazionale di Settore;
- tenere in evidenza su apposito "Registro dell'attività" i servizi svolti e/o i periodi di inattività dei Giudici utilizzati in attività provinciali;
- relazionare al Coordinatore Nazionale GDG di Settore in ordine a gravi mancanze di natura tecnica dei GDG Provinciali di Settore.

## **ART. 8 - GRUPPO GIUDICI DI GARA**

Per assolvere alle funzioni di Giudice di Gara è necessaria l'iscrizione all'apposito albo Federale dove sono previsti i ruoli di: "Giudice Effettivo" e "Giudice Fuori Quadro".

Sono iscritti nel ruolo di "Giudice Effettivo" coloro che, a seguito di specifico corso e relativo esame finale ottengono l'abilitazione e l'idoneità allo svolgimento delle funzioni.

Sono iscritti nel ruolo di “Giudice Fuori Quadro” coloro che, non svolgano attività da almeno due anni, non abbiano sostenuto i corsi di aggiornamento obbligatori oppure pur non avendo sostenuto esami di abilitazione, svolgono funzioni di Ufficiali di Gara, occasionalmente e sotto la responsabilità di un Giudice di Gara designato e necessariamente iscritto nel ruolo di “Giudice Effettivo”.

I “Giudici Effettivi”, in ambito nazionale, si sviluppano gerarchicamente nelle seguenti qualifiche:

1. Giudici di Gara Nazionali;
2. Giudici di Gara Regionali;
3. Giudici di Gara Provinciali.

## **DISCIPLINE AGONISTICHE: ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO UFFICIALI DI GARA**

### ***ACQUE MARITTIME:***

#### **1) GIUDICE DI GARA**

- 2) Direttore di Gara
- 3) Segretario di Gara
- 4) Capo Zona
- 5) Capo Settore
- 6) Ispettore

### ***ATTIVITA' SUBACQUEE:***

#### **1) GIUDICE DI GARA**

- 2) Direttore di Gara
- 3) Vice Direttore di Gara
- 4) **PRESIDENTE DI GIURIA**

### ***ACQUE INTERNE:***

#### **1) GIUDICE DI GARA**

- 2) Direttore di Gara
- 3) Segretario di Gara
- 4) Capo Zona
- 5) Capo Settore
- 6) Ispettore

### ***NUOTO PINNATO:***

#### **A) Campionati Italiani di Velocità**

- 1) Giudice Capo
- 2) Giudice Capo Aggiunto
- 3) Giudice di Partenza(Starter)
- 4) Giudice Segretario Principale
- 5) Giudice Responsabile dei Risultati (C.E.D.)
- 6) Giudice Addetto alle Attrezzature
- 7) Giudice di Arrivo Principale
- 8) due o più Giudici di Arrivo
- 9) due o più Giudici di Virata
- 10) quattro Giudici di Stile
- 11) Giudice Addetto ai Concorrenti
- 12) Giudice Informatore (Speaker)
- 13) Giudice alle Premiazioni

#### **B) Campionato Italiani di Fondo**

- 1) Giudice Capo (svolge anche le funzioni di Giudice di partenza o Starter)
- 2) Giudice Segretario Principale

- 3) Giudice Responsabile dei Risultati (C.E.D.)
- 4) Giudice Addetto alle Attrezzature
- 5) Giudice di Arrivo Principale
- 6) due o più Giudici di Arrivo
- 7) due o più Giudici di Percorso
- 8) due o più Giudici di Boa (Virata)
- 9) Giudice Informatore (Speaker)
- 10) Giudice alle Premiazioni

Sono equiparati ai Giudici di Gara, per ciò che concerne le modalità di designazione e di rimborso:

- 1) il Presidente di Giuria ( Attività Subacquee);
- 2) Il Giudice Capo (Nuoto Pinnato);
- 3) il Giudice di Partenza (Nuoto Pinnato);
- 4) il Giudice alle Attrezzature (Nuoto Pinnato).

## **ART. 9 - FUNZIONI**

**IL GIUDICE DI GARA** deve essere presente ad ogni manifestazione agonistica a garanzia del corretto svolgimento e per il rilascio della necessaria omologazione.

Qualora si manifesti l'impossibilità della presenza del Giudice di Gara, il Direttore di Gara, in via eccezionale, assolve alle funzioni.

**IL GIUDICE CAPO**, nelle competizioni di Nuoto Pinnato, è l'unico Giudice autorizzato ad omologare la competizione, in via eccezionale nel caso di indisponibilità temporanea, sarà sostituito dal giudice capo aggiunto.

Al Gruppo Ufficiali Gara (GUG) é demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche.

Il Presidente di Giuria ed Giurati, nelle competizioni specifiche del Settore Attività Subacquee, sono esperti a cui viene affidato l'incarico di esaminare e giudicare le diapositive ed i video e devono essere necessariamente tesserati FIPSAS.

Le mansioni del Gruppo Ufficiali di Gara sono stabilite dai Regolamenti Tecnici Agonistici delle singole discipline e/o dalla circolare normativa dell'anno in corso.

## **ART. 10 - DIRITTI E DOVERI**

Il Giudice di Gara si impegna ad intervenire alle manifestazioni cui viene designato.

I Giudici di Gara sono tenuti a prendere parte ai raduni di aggiornamento tecnico promossi, organizzati e controllati dalla Commissione GDG.

Al **GIUDICE DI GARA** é fatto obbligo di indossare la divisa se fornita e/o portare ben visibile il distintivo di riconoscimento durante l'esercizio delle proprie funzioni.

Al Giudice di Gara, per lo svolgimento delle proprie funzioni, compete la copertura assicurativa ed il rimborso delle spese di trasferta, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale.

I Giudici di Gara sono tenuti, per tutto il periodo di appartenenza ai quadri federali, ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente ai compiti affidatigli uniformandosi alle norme federali, tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alla loro qualifica ed alle loro funzioni.

I Giudici di Gara, nell'esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti al controllo ed alla verifica da parte del Consiglio Federale per tramite della Commissione Giudici di Gara.

La nomina dei Giudici di Gara viene ratificata dal Consiglio Federale.

## **TITOLO II – CLASSIFICAZIONE E QUALIFICHE**

### **ART. 11 - CLASSIFICAZIONI**

I Giudici iscritti all'albo Federale si suddividono in:

- Giudici di Gara Effettivi;
- Giudici di Gara Fuori Quadro.

Sono iscritti nel ruolo di “Giudici Effettivi” coloro che, a seguito di specifico corso e relativo esame finale, ottengono l'abilitazione e l'idoneità allo svolgimento delle funzioni.

Su segnalazione del Coordinatore competente, sono iscritti nel ruolo di “Giudice Fuori Quadro” coloro che non abbiano svolto attività da almeno due anni o che non abbiano sostenuto i corsi di aggiornamento obbligatori. La loro reinscrizione nel ruolo di “Giudice Effettivo” sarà subordinata a quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

### **ART.12 - QUALIFICHE**

Per le discipline agonistiche Acque Interne e Acque Marittime le qualifiche dei Giudici Effettivi sono:

- a) Giudice di Gara Nazionale;
- b) Giudice di Gara Regionale;
- c) Giudice di Gara Provinciale.

Per le discipline agonistiche Attività Subacquea e Nuoto Pinnato - Orientamento le qualifiche dei Giudici Effettivi sono:

- a) Giudice di Gara Nazionale;
- b) Giudice di Gara Regionale.
- c) Arbitro (solo per Attività Subacquee).

### **ART. 13. – ISCRIZIONI NEL RUOLO DI GIUDICE FUORI QUADRO**

I Giudici di Gara possono essere sospesi dalle loro funzioni e posti “Fuori Quadro”.

#### **1) in via definitiva:**

- a) per accertati gravi errori tecnici o per comportamenti non conformi al proprio status o per qualsiasi altra violazione dell'ordinamento sportivo, sanciti dagli Organi di Giustizia;

c) per mancato rinnovo della Tessera Federale.

**2) in via temporanea:**

a) a domanda degli interessati;

b) per mancato svolgimento di attività protrattosi per oltre due anni senza giustificato motivo;

c) su proposta del Coordinatore Nazionale GDG di Settore e soltanto in via cautelare nel caso in cui l'istruttoria per una eventuale sospensione definitiva richieda un tempo superiore ai 3 mesi.

d) per inibizione temporanea dovuta ad incompatibilità.

Le domande o le proposte di sospensione temporanea da parte dei Giudici Effettivi vanno dirette alla Segreteria della Commissione Giudici di Gara per tramite del Coordinatore competente che dovrà esprimere il proprio parere.

La Commissione GDG, entro 30 gg. dal loro ricevimento, comunicherà l'esito al richiedente e all'interessato.

Avverso il provvedimento definitivo di cui alla precedente lettera c) ed avverso il provvedimento di cui alla lettera d) è ammesso ricorso agli Organi di Giustizia Federali.

- La sospensione temporanea di cui alla precedente lettera a) non potrà superare i due anni. In caso contrario la riammissione nel ruolo di Giudice Effettivo potrà avvenire solo previo superamento di un corso di aggiornamento.
- La sospensione temporanea di cui alle lettere b) e c) potrà essere disposta per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di due anni.
- La sospensione definitiva di cui alla lettera d) non consentirà in alcun caso la riammissione nell'albo degli Ufficiali di Gara.

## **TITOLO III – ACCESSO ALLA QUALIFICHE**

### **ART. 14 - CORSI**

Per l'accesso a ciascuna delle qualifiche i candidati devono frequentare specifici corsi e sostenere i relativi esami di abilitazione che attestino l' idoneità allo svolgimento della funzione di Giudice di Gara.

I corsi per GDG sono promossi, organizzati, autorizzati e controllati dalla Commissione Giudici di Gara.

I corsi, per essere opportunamente autorizzati e convalidati, devono essere richiesti con una formale domanda, controfirmata dal Coordinatore GDG di Settore pertinente alle qualifiche da assegnare, in cui devono essere indicati:

1. La natura del corso (disciplina agonistica, qualifica);
2. Responsabile del corso;
3. Luogo e data di effettuazione;
4. Programma;
5. Elenco dei partecipanti;
6. Nominativo dei docenti.

Il Coordinatore Nazionale GDG del Settore di pertinenza al corso, ricevuta la richiesta, valuterà il programma e proporrà alla Commissione Giudici di Gara l'effettuazione dei corsi ed il nominativo del Presidente della Commissione Esaminatrice.

Contestualmente la Commissione Giudici di Gara provvederà a ufficializzare la nomina del Presidente della Commissione Esaminatrice.

Tutti i corsi possono essere aperti a partecipazione esterne alla competenza territoriale della struttura organizzatrice.

I corsi debbono essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati nelle forme più idonee per il raggiungimento della maggiore divulgazione.

I corsi devono essere tenuti da Dirigenti e Tecnici di particolare competenza e comprovata esperienza nella specifica materia.

Le frequenze dei partecipanti devono risultare da apposito registro e, ai fini dell'ammissione al colloquio finale, devono essere pari ad almeno il 60% delle ore di lezione previste dal programma.

## **I CORSI DEBONO ESSERE INCENTRATI SUI SEGUENTI MODULI DIDATTICI:**

### **Materie comuni:**

#### **MODULO 1 – NORME DI LEGGE E CARTE FEDERALI**

- disposizioni di legge in materia di organizzazione dello sport;
- Statuto e Regolamento Organico federali, Circolare Normativa.

### **Materie particolari:**

#### **MODULO 2 – REGOLAMENTI TECNICI E CALENDARI GARE**

- Regolamento Tecnico Agonistico del Settore;
- Regolamenti Agonistici di Specialità (approfondimento tecnico);
- Calendario Nazionale Gare;
- Regolamento Nazionale Gare del Settore.

#### **MODULO 3 – ORGANIZZAZIONE GARE**

- autorizzazioni necessarie, requisiti di agibilità e sicurezza dei campi di gara;
- modalità per l'effettuazione dei sorteggi;
- modalità precise per la presentazione di reclami e per la loro definizione.

#### **MODULO 4 – FUNZIONI E COMPITI**

- distinzione e definizione dei compiti attribuiti agli Ufficiali Gara;
- norme di comportamento degli Ufficiali Gara in ogni manifestazione;
- controlli e verifiche.

Al termine dei corsi ha luogo un esame finale che verterà sulle disposizioni di legge in materia di organizzazione dello sport e delle discipline agonistiche federali, sulle norme statutarie e sui Regolamenti della FIPSAS.

Composizione della Commissione Esaminatrice:

- 1) Presidente della commissione, per quanto possibile, il Coordinatore GDG di Settore, competente in ordine alla qualifica del corso (Naz/Reg/Prov);
- 2) responsabile del corso;
- 3) uno o più esperti che hanno tenuto il corso nelle varie materie.

La Commissione Esaminatrice accerta e giudica il grado di preparazione dei Giudici di Gara e, sul registro delle presenze (verbale di scrutinio) annota, a fianco di ciascun nome, il giudizio finale: IDONEO - NON IDONEO.

I Presidenti delle commissioni esaminatrici dei vari corsi faranno pervenire alla Segreteria i verbali degli scrutini ed il giudizio sull'inquadramento nella qualifica, debitamente compilato e controfirmato, per la necessaria ratifica da parte del Consiglio Federale.

Avverso il giudizio finale, gli interessati potranno proporre ricorso al Consiglio Federale.

### **ART. 15 - REQUISITI**

Per la nomina a Giudice di Gara occorre che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia in possesso della tessera federale;
- b) abbia compiuto la maggiore età;
- c) non abbia riportato sanzioni disciplinari.

### **ART. 16 - CONFERIMENTO E RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA**

Per poter conseguire la nomina e/o la qualifica, è necessario partecipare a corsi specifici e ottenere l'abilitazione superando gli esami relativi che consentono di acquisire la necessaria idoneità allo svolgimento delle funzioni.

Per partecipare ai corsi è necessario inoltrare apposita domanda all'organismo che, previa autorizzazione della Commissione Giudici di Gara, è competente all'organizzazione.

Alla nomina e/o all'attribuzione delle varie qualifiche di Giudice di Gara provvede il Consiglio Federale su proposta e per tramite della Commissione Giudici di Gara.

Il riconoscimento della qualifica di Giudice di Gara é comprovato da apposita tessera di riconoscimento, predisposta dalla Segreteria.

### **ART. 17 - GIUDICE DI GARA PROVINCIALE**

Può esercitare le proprie funzioni soltanto nelle manifestazioni che si svolgeranno per iniziativa della Sezione Provinciale di appartenenza e che sono riservate agli iscritti della Sezione stessa.

## **ART. 18 - GIUDICE DI GARA REGIONALE**

Per partecipare al corso specifico é necessaria una anzianità minima di due anni nella qualifica di Giudice di Gara Provinciale e, su parere del Coordinatore Provinciale GDG di Settore, aver svolto le proprie funzioni con pieno merito.

Nelle discipline in cui non è prevista la qualifica di Giudice Provinciale, si può partecipare al corso di Giudice di Gara Regionale soltanto dopo l'opportuno periodo di tirocinio.

Il Giudice di Gara Regionale può esercitare le funzioni in tutte le manifestazioni di livello regionale.

## **ART. 19 - GIUDICE DI GARA NAZIONALE**

Per partecipare al corso specifico é necessaria una anzianità minima di due anni nella qualifica di Giudice di Gara Regionale e, su parere del Coordinatore Regionale GDG di Settore, aver svolto le proprie funzioni con pieno merito.

## **ART. 20 - NORMA FINALE**

Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle di cui al presente testo.